



AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il GAL DELLA VIA AMERINA DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO, di seguito anche GAL AGRO FALISCO con Via SS. Martiri Marciano e Giovanni, 10 01033 – Civita Castellana (Viterbo) Codice fiscale 90121360565 emana il presente Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici, in attuazione al fine di operare in ogni procedimento amministrativo secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (di seguito, Codice) e del Regolamento interno approvato dallo stesso CdA dei soci in data 07.06.2019

L’Avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione all’Elenco, specifica i requisiti richiesti e ne definisce i criteri di utilizzo per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure di gara per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori. La formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, non prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori iscritti né comporta l’assunzione di qualsivoglia obbligo specifico, nei confronti dei medesimi, da parte del GAL DELLA VIA AMERINA DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO. L’elenco di operatori economici è un elenco aperto, suddiviso per categorie merceologiche e verrà aggiornato in continuità.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI

L’iscrizione all’Elenco è consentita agli operatori economici di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, e all’articolo 46 comma 1 del Codice ad eccezione dei raggruppamenti temporanei d’impresa di cui si dirà di seguito.

In particolare, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/16, i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento sono i seguenti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del



codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) l'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

In merito al punto d) non è consentita l'iscrizione all'Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di impresa tuttavia l'operatore economico iscritto, invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del Codice.

I soggetti di cui sopra ai fini dell'iscrizione all'Albo fornitori dovranno aver maturato adeguata esperienza nelle categorie merceologiche richieste e al momento della presentazione della domanda dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici in coerenza con le categorie merceologiche di cui si richiede l'iscrizione:

- Requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016;

- Requisiti di idoneità professionale, nello specifico: se l'operatore economico è un'impresa, deve essere dichiarato che la Società è iscritta al Registro delle imprese della CCIAA della Provincia (indicare luogo e numero); se l'operatore economico è un artigiano deve essere dichiarata l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio (indicare luogo e numero); se l'operatore economico è un professionista, deve essere dichiarato l'Albo a cui è iscritto;

- Requisiti di capacità economico -finanziaria;

- Requisiti di capacità tecnico - professionale. L'operatore economico attesta il possesso dei sopra indicati requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando, a pena esclusione, il fac-simile allegato al presente avviso.

L'iscrizione nell'elenco avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda, salvo causa di non ammissione di cui si provvederà a dare comunicazione tramite PEC.

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento trattandosi di elenco aperto.



L'iscrizione nel predetto elenco non esclude la possibilità che, in sede di ricerca di mercato, possa essere richiesta la produzione di documenti ritenuti utili o aggiornati anche se già in possesso della società. Per i suddetti operatori economici non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il Consorzio né per ciascuna impresa consorziata.

L'Albo fornitori è articolato nelle sezioni lavori, forniture di beni e forniture di servizi come di seguito articolate:

A. Lavori.

B. Forniture di beni.

C. Forniture di servizi.

Per quanto attiene all'elenco degli O.E. l'elenco è articolato in ulteriori sottosezioni che di seguito vengono riportate:

C.1 Servizi erogati da Imprese: servizi di manutenzione macchine e attrezzature di ufficio, di pulizia, ristorazione e catering, di progettazione grafica e stampa, organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari, di traduzioni di trasporto persone e beni, di assistenza informatica su hardware, realizzazione siti web, comunicazione e pubblicità, servizi redazionali, televisivi, radiofonici, progettazione grafica pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie pubblicitarie, consulenza in materia di marketing territoriale e turistico, di animazione territoriale ed orientamento dei potenziali beneficiari del GAL, assicurativi, finanziari, prestazione di polizze fideiussorie, utenze per servizi pubblici, archiviazione e memorizzazione dati, fatturazione elettronica in entrata, locazione, noleggio e leasing.

C.2. Servizi di consulenza tecnica: servizi offerti da Agronomi, Architetti, Ingegneri, Geometri, Agrotecnici, Avvocati relativamente all'assistenza e consulenza nell'istruttoria delle domande di sostegno, domande di pagamento, varianti e collaudi relativi agli aiuti economici richiesti a valere sulle diverse misure del PSL;

C.3. Servizi di consulenza tecnico scientifica: servizi diversi da quelli di cui al punto C.2. rivolti ad Consulenti o società di consulenza nell'ambito dell'attuazione della strategia di sviluppo contenuta nel PSL, dell'orientamento e/o per l'intercettazione di ulteriori fondi, compatibili con la natura giuridica del GAL;



Il GAL AGRO FALISCO si riserva la facoltà di integrare le categorie all'interno delle sezioni, qualora ciò sia necessario, utilizzando le forme di pubblicità più idonee nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno. La scelta della categoria da parte dell'operatore economico deve trovare debito riscontro nell'oggetto sociale, nonché nell'attività intrapresa (CODICE ATECO) e dichiarata alla CCIAA di appartenenza o all'Albo professionale. È consentita l'iscrizione per una o più categorie attraverso l'inoltro di un'unica istanza.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

La documentazione dovrà pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC galagrofalisco@pec.it entro il giorno **15 settembre 2019 ore 12:00**. La PEC dovrà recare il seguente oggetto: "Richiesta iscrizione Elenco degli Operatori Economici GAL AGRO FALISCO"; La PEC deve contenere i seguenti documenti allegati:

1. Domanda di iscrizione secondo lo schema riportato nell'Allegato A;
2. Curriculum vitae/aziendale in formato europeo debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina, corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
3. Certificato iscrizione Albo (o dichiarazione sostitutiva) oppure Visura camerale da cui si evincano le principali informazioni (oggetto sociale, categorie di iscrizione ecc.)
4. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella Domanda di iscrizione (allegato A), e al Curriculum aziendale si riconosce valore di autocertificazione, pertanto non sarà necessario allegare ulteriore documentazione che attesti il quanto dichiarato. Tuttavia la suddetta certificazione può essere integrata da qualsivoglia ulteriore documentazione sia ritenuta opportuna al fine di meglio specificare le proprie attività. La domanda (allegato A) e il CV dovranno essere firmati con firma digitale (I documenti dovranno essere compilati, convertiti in formato pdf, firmati digitalmente e inviati via PEC). Il GAL AGRO FALISCO si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, significando che nell'ipotesi di accertata mendace dichiarazione, o anche solo parzialmente non rispondente al vero, l'operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ne è data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione oltre ad essere escluso dalla lista ristretta. L'Elenco degli Operatori Economici è pubblicato sul sito istituzionale del GAL.



ARTICOLO 5 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Elenco è sempre aperto con aggiornamento periodico delle nuove domande di iscrizione da effettuarsi con cadenza almeno semestrale; pertanto gli operatori interessati all'iscrizione potranno presentare domanda di inserimento in qualsiasi momento. La prima costituzione dell'Elenco avverrà sulla base delle domande pervenute entro le ore **12:00 del 15.09.2019**. Le domande pervenute entro tale data saranno prese in considerazione e, previa istruttoria, inserite nella lista degli operatori economici. L'elenco verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale, pertanto le domande pervenute, secondo le modalità del presente articolo, successivamente alla data di scadenza del 15.09.2019 e durante tutto il periodo di validità dell'elenco, saranno esaminate ed eventualmente inserite nell'elenco entro il semestre successivo.

È consentito l'invio delle domande fino al 31/12/2020.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare al GAL AGRO FALISCO eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni e dichiarazioni rese in fase di iscrizione entro trenta giorni dall'intervenuta modifica, presentando apposita istanza di aggiornamento dati, così sollevando il GAL da qualsivoglia responsabilità inerente all'eventuale mancato invito a una procedura di gara per cause a esso non imputabili.

L'ammissione avverrà a seguito di istruttoria condotta dalla struttura tecnica del GAL AGRO FALISCO al fine di accertare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione di cui all'art. 2 e della corretta presentazione della documentazione come da art. 4 dell'Avviso.

Non saranno prese in considerazione, salvo possibilità di soccorso istruttorio attivato dal GAL:

- Le domande di iscrizione non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e incomplete;
- Le domande di iscrizione non firmate o prive del documento di identità in corso di validità;
- Le domande di iscrizione prive della documentazione allegata richiesta, o di curriculum aziendale o con curriculum non datato e/o non firmato;
- Le domande corredate di documentazione recante informazioni non veritiere;
- Le domande effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
- Le domanda pervenute oltre la data indicate per la prima costituzione, benché le stesse saranno utilizzate in fase di aggiornamento.



REGIONE
LAZIO



L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad ottenere un affidamento di lavori, servizi o forniture da parte del GAL, in quanto con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura digara.

ARTICOLO 6 – GESTIONE DELL'ELENCO

L'elenco è utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare a procedure che si renderà necessario esperire nel periodo di validità dell'Elenco stesso; altresì, sarà, utilizzato per eventuali affidamenti diretti nel rispetto della vigente normativa.

Resta inteso che l'iscrizione all'Elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che, invece, dovrà essere dichiarato dall'operatore economico interessato – e accertato dal GAL AGRO FALISCO – in occasione di ciascuna procedura di affidamento. Di volta in volta, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) potrà attingere dall'Elenco per l'individuazione di operatori economici da invitare a gare, utilizzando il sistema previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'Art. 36 del D. Lgs. 50 del 2016, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 comma 1 dello stesso Decreto, del principio di rotazione, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione di micro, piccole, medie imprese e, comunque, osservando i principi di economicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Il RUP procederà, con apposita determinazione a contrarre, all'indizione della procedura da espletarsi indicando, oltre alla tipologia di gara, il criterio adottato per l'individuazione degli operatori economici da invitare nonché il criterio di aggiudicazione da adottarsi.

ARTICOLO 7 – RIGETTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La gestione dell'Elenco è assicurata anche per il tramite di procedure attraverso le quali il GAL AGRO FALISCO può rigettare le domande di iscrizione o cancellare gli operatori iscritti.

7.1. Rigetto delle domande

Il GAL procede al rigetto della domanda di iscrizione in caso di assenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'Articolo 2. Non è consentito a un soggetto di presentare contemporaneamente, per una singola categoria, domanda di iscrizione in forma individuale e in forma associata ovvero partecipare in due o più consorzi che abbiano presentato domanda per una singola categoria, pena il rigetto di tutte le domande presentate. Del rigetto della domanda è data comunicazione all'operatore economico a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

7.2 Cancellazione



REGIONE
LAZIO



Il GAL si riserva la facoltà di cancellare un operatore economico dall'Elenco qualora riscontri il verificarsi di una delle ipotesi elencate di seguito:

- Accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal GAL AGRO FALISCO;
- Mancato riscontro alle richieste di offerta a seguito di tre inviti nel biennio;
- Accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- Accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- Mancanza o falsità di dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- Mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti;
- Perdita dei requisiti di iscrizione;
- Risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- Espresa richiesta da parte dell'operatore economico;
- Cessazione di attività.

Il GAL AGRO FALISCO dà comunicazione all'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, tramite Posta Elettronica Certificata, comunicando altresì le relative motivazioni e assegnando il termine di 10 giorni per le opportune deduzioni. Trascorso tale termine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti, il GAL AGRO FALISCO si pronuncia mediante provvedimento motivato, da notificare all'interessato.

L'operatore economico interessato dall'esclusione non può presentare nuova istanza di iscrizione all'Elenco prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.

ARTICOLO 8 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'Avviso, si fa rinvio alle norme del D. Lgs. n. 50/2016, alle Linee Guida ANAC n.4 nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita sono utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente Avviso, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. In ogni caso i dati e le informazioni saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del G.D.P.R. 2016/679.

ARTICOLO 10 - NON VINCOLABILITÀ DELLA DOMANDA



La domanda di iscrizione non vincola in alcun modo il GAL AGRO FALISCO nei confronti dell'operatore economico. Inoltre, nel caso di specificità rispetto al servizio/fornitura/lavoro da realizzare, il GAL AGRO FALISCO si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il RAF del GAL AGRO FALISCO, Dot. Andrea Fantini. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla segreteria tecnica, via mail all'indirizzo raf@galagrofalisco.it

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL AGRO FALISCO e sarà comunicato agli enti soci affinché provvedano alla pubblicazione sui loro siti istituzionali dandone massima divulgazione. Il GAL AGRO FALISCO si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, di sospendere o non procedere all'impiego dell'elenco, in ragione di esigenze del Gruppo Azione Locale attualmente non valutabili né prevedibili, senza che per l'operatore economico insorga alcuna pretesa o diritto. L'eventuale revoca dell'Avviso verrà motivata dandone pubblica comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

Civita Castellana, 26 luglio 2019

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Fantini

Il Presidente
Gianfranco Mizzelli



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del G.D.P.R. 2016/679 (General Data Protection Regulation) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali s'informa su quanto segue:

I dati forniti vengono acquisiti dal GAL per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e per la scelta dei fornitori da invitare nelle procedure per gli acquisti di beni e/o servizi e/o lavori, nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Tutti i dati acquisiti dal GAL potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal GAL in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal GAL potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il fornitore alla selezione dei soggetti da invitare nell'ambito delle procedure.

I dati potranno essere comunicati: al personale del GAL che cura il procedimento di iscrizione all'Albo dei Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno, altresì, essere comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al GAL in ordine a procedimenti di gara o per studi di settore o a fini statistici; ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite; ad altri fornitori, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'ANAC.

I dati dei fornitori limitatamente a denominazione/ragione sociale potranno essere diffusi tramite il sito internet del GAL AGRO FALISCO.

In ogni momento ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 in ogni caso si potrà:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;



REGIONE
LAZIO



- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.